


Normativa e prassi

I bonus Sud e Investimenti 4.0 non si intralciano, sono cumulabili

8 Marzo 2021

Le agevolazioni fiscali identificate come aiuti di Stato, di regola, non possono “sovrapporsi”, ma se disciplinate da misure di carattere generale tale divieto viene a cadere



Il credito d'imposta, introdotto dal Bilancio 2020 (articoli da **184** a 197, legge n. 160/2019), in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0, non è un aiuto di Stato, ma una misura di carattere generale destinata a tutte le imprese. Pertanto, lo stesso è cumulabile con il *tax credit* Sisma centro Italia, in relazione ai medesimi investimenti, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto per l'investimento.

Il *bonus* Sisma centro Italia, introdotto dall'articolo **18-quater** del decreto legge n. 8/2017 - che ha esteso la disciplina del credito d'imposta Mezzogiorno (articolo 1, **commi 98** e seguenti, della legge n. 208/2015)

anche alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 - in base alla decisione della Commissione europea C (2018)1661 *final*, non può essere cumulato con nessun altro aiuto, anche *de minimis*, ricevuto per le medesime spese.

Detto questo, l'Agenzia delle entrate, con la **risposta n. 157/2021**, osserva, tuttavia, che in presenza di misure di carattere generale, tale divieto viene meno e, in particolare, che il *bonus* fiscale per gli investimenti “Industria 4.0” è regolato da una norma di carattere generale. Lo conferma il comma 192 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, il quale testualmente prevede che “*Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto*”.

In conclusione, la società con sede in un Comune compreso tra quelli colpiti dal “Sisma centro Italia”, che ha acquistato una macchina funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232/2016), sulla spesa sostenuta potrà fruire sia del “*bonus Sud*” sia del “credito d'imposta investimenti 4.0”, naturalmente rispettando l'unica condizione di non sfiorare il costo sostenuto per l'investimento.

di
r.fo.

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-sud-e-investimenti-40-non-si-intralciano-sono-cumulabili>